

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1469

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**L'ABBATE, AMATO, AURIEMMA, BRUNO, CARAMIELLO, CHERCHI,
FEDE, MORFINO, PAVANELLI, QUARTINI**

Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso il contrasto delle pratiche commerciali scorrette o ingannevoli in materia di sostenibilità ambientale di prodotti o servizi e dell'obsolescenza programmata

Presentata l'11 ottobre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a modificare il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, mediante l'introduzione di disposizioni volte a impedire il fenomeno del cosiddetto «*greenwashing*», ossia le strategie di comunicazione o di *marketing* perseguite da imprese, istituzioni, enti che presentano come ecosostenibili le proprie attività, cercando di occultarne l'impatto ambientale negativo, e gli effetti di tali pratiche nell'ambito della comunicazione sulla sostenibilità ambientale e nello sviluppo di un modello di economia circolare nonché altre disposizioni per il

contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo.

Com'è noto, al giorno d'oggi, una corretta e proficua comunicazione rappresenta un tassello fondamentale per qualunque impresa che voglia essere competitiva sul mercato.

Il *green marketing* si rivela virtuoso, svolgendo il doppio e positivo compito di contribuire alla causa ambientale e al contempo di consentire all'impresa di aumentare, auspicabilmente, gli introiti attraverso un'efficace campagna promozionale che esalta le caratteristiche ecologiche dei beni immessi sul mercato.

In particolare, nel settore della comunicazione *green* e della sostenibilità si registra un forte incremento dell'utilizzo di pubblicità ambientale da parte delle imprese, con la quale si vuole informare il consumatore circa la credibilità e l'impatto ambientale di uno specifico prodotto offerto sul mercato.

In altre parole, il tema della sostenibilità ambientale assume oggi un ruolo centrale, tanto da indurre le imprese a promuovere una comunicazione che possa esaltare le prestazioni ambientali del prodotto offerto sul mercato, allo scopo di rendere consapevole il consumatore che il suo acquisto può realmente fornire un contributo in termini di impatto ambientale.

Ebbene, proprio l'esigenza di essere competitivi sul mercato rende sempre più frequente e attuale un abuso della comunicazione nel settore ambientale, con un forte incremento della casistica di pubblicità ingannevole da parte di alcune imprese che fanno leva sulla presunta ecologicità dei propri prodotti a scopo di *marketing*, a volte cercando di occultarne l'impatto ambientale negativo.

Il fenomeno del *greenwashing* rappresenta quindi un tema di grande attualità e importanza, che produce i suoi effetti negativi sia nei confronti dei consumatori sia nei confronti delle imprese che promuovono una comunicazione chiara, veritiera e attendibile, in perfetta sintonia con le linee guida previste nel settore della comunicazione ambientale.

Di recente, infatti, l'Unione europea ha introdotto nuove regole di rendicontazione sociale e ambientale che le grandi imprese dovranno rispettare per mostrare di essere realmente sostenibili, proprio allo scopo di contrastare il citato fenomeno del *greenwashing* e di rendere trasparenti le modalità con le quali vengono gestiti i rischi sociali e ambientali.

In particolare, a partire dal 2024, ai sensi dell'accordo provvisorio siglato dal Consiglio e dal Parlamento europeo sulla proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, firmato congiuntamente con la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive* – CSRD), le grandi imprese saranno obbligate a rendere pubblico l'impatto ambientale dei propri prodotti sui consumatori e sul pianeta.

L'obiettivo è dunque quello di tutelare il mercato ponendo fine all'ormai diffusa pratica del *greenwashing* e gettando le basi per gli *standard* di rendicontazione della sostenibilità a livello globale.

D'altronde, la lotta al *greenwashing* è in linea con le strategie e gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e del *Green Deal* 2050, i quali hanno come precipuo obiettivo quello di promuovere una transizione ecologica che porti allo sviluppo di un nuovo modello economico social-ecologico a basso impatto di carbonio, inclusivo ed equo.

Parimenti, il fenomeno dell'obsolescenza programmata può essere definito come il processo di « fine vita » predefinito dei dispositivi elettronici, che li porta ad avere una durata limitata – e programmata – nel tempo ossia l'insieme delle tecniche che causano la scadenza degli oggetti-beni di consumo indotta arbitrariamente e intenzionalmente al fine di aumentare i profitti e le vendite di un oggetto.

In sostanza, si tratta di una strategia industriale ben definita adottata dalle imprese produttrici per accorciare la vita dei prodotti, così da suscitare nei consumatori l'esigenza di sostituire con maggiore frequenza i beni tecnologici o appartenenti ad altre tipologie, mantenendo alta la domanda di prodotti sul mercato.

Una novità importante in tema di contrasto al fenomeno dell'obsolescenza programmata si registra negli Stati Uniti d'America dove è stato introdotto il cosiddetto « *right to repair* », ossia il diritto alla riparazione, una disciplina chiara a tutela delle piccole imprese e dei consumatori i quali hanno diritto a riparare i propri prodotti, come i telefoni cellulari e i computer, imponendo ai produttori di rendere prontamente disponibili le informazioni sulla riparazione diagnostica, le parti e gli strumenti.

Il *Fair Repair Act* americano richiede ai produttori di mettere a disposizione dei riparatori terzi e dei proprietari informazioni diagnostiche e di riparazione, parti e strumenti in modo tempestivo e a condizioni eque e ragionevoli, aiutando i consumatori a evitare ritardi inutili e costosi e riducendo al contempo gli sprechi, consentendo altresì di sanzionare i trasgressori attraverso sanzioni civili che prevedono il pagamento dei danni e la restituzione di denaro o di beni.

In Francia, con la legge n. 2020-105 del 10 febbraio 2020 relativa alla lotta allo spreco e all'economia circolare, è stato introdotto « l'indice di riparabilità » sulle etichette dei prodotti elettronici: una serie di informazioni che renderanno note al consumatore le possibilità di smontare, riparare e trovare i pezzi di ricambio di quanto si appresta ad acquistare al fine di contrastare l'obsolescenza programmata considerata come una delle principali cause del-

l'eccesso nel consumo di risorse e nella produzione di rifiuti elettronici.

L'obsolescenza programmata è dunque un fenomeno che si pone in netto contrasto con gli obiettivi dell'Agenda 2030, la strategia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che fissa gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che i Paesi dovrebbero seguire in merito alle tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale. In particolare, l'economia circolare ricopre un ruolo fondamentale per lo sviluppo sostenibile, in quanto rappresenta un nuovo modello di produzione e consumo in contrapposizione a quello attuale dell'economia lineare, e il fenomeno dell'obsolescenza programmata si configura a tutti gli effetti come l'*alter ego* del modello circolare dell'economia, che intende concepire i prodotti per farli durare il più a lungo possibile e prevederne la permanenza nel ciclo economico secondo il principio « *fine vita mai* ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) alla sicurezza, alla conoscenza della composizione, alla qualità, alla durata di vita e alla possibilità di riparazione a costi accessibili dei prodotti e dei servizi »;

b) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sicurezza, composizione, durabilità dei beni di consumo e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi »;

c) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *f-bis*) alla durabilità del ciclo produttivo del prodotto e al naturale processo di usura dello stesso;

f-ter) alla riparabilità del bene di consumo ovvero sulla vita degli aggiornamenti del *software* in esso integrato »;

d) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« *e-bis*) “*greenwashing*”: l'insieme di pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, con specifico riferimento alla presenza di pubblicità o comunicazioni promozionali ingannevoli contenenti false dichiarazioni in ordine alla sostenibilità ambientale dei beni e servizi offerti, anche allo scopo di occultarne l'impatto ambientale negativo »;

e) all'articolo 23, comma 1, dopo la lettera *bb-quater*) è aggiunta la seguente:

« *bb-quinquies*) promuovere iniziative promozionali e pubblicitarie contenenti false dichiarazioni in ordine alla sostenibilità ambientale dei beni e servizi offerti, allo scopo di occultarne l'impatto ambientale negativo »;

f) all'articolo 27, comma 9, dopo le parole: « commi 3 e 4 » sono inserite le seguenti: « nonché dell'articolo 23, comma 1, lettera *bb-quinquies*) » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'importo della sanzione di cui al comma 1 può essere aumentato fino alla metà tenuto conto della gravità e della durata della violazione »;

g) all'articolo 103, comma 1, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

« *g-bis*) "obsolescenza programmata": l'insieme di tecniche e di tecnologie tramite cui il produttore nella progettazione di un bene di consumo, volutamente accorcia la vita o l'uso potenziale del medesimo bene, al fine di aumentarne il tasso di sostituzione. Rientrano comunque nella definizione di cui alla presente lettera:

1) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto di accelerare l'usura del bene, di favorire l'insorgenza di guasti, rotture o malfunzionamenti ovvero l'invecchiamento precoce del medesimo bene;

2) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto di rendere impossibile, difficoltosa o eccessivamente onerosa la riparazione del bene o la sostituzione dei suoi componenti;

3) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto, qualora si debba sostituire un singolo componente, di rendere necessaria la sostituzione di più componenti;

4) l'inserimento nel bene di sistemi di controllo o di conteggio aventi l'effetto di inibire l'utilizzo del bene medesimo o di imporre la sostituzione di un suo componente dopo un determinato periodo di tempo o un determinato numero di utilizzi, anche

se il prodotto o il suo componente è ancora proficuamente utilizzabile;

5) l'utilizzo di componenti *software* o di sistemi operativi aventi l'effetto di peggiorare le condizioni generali del bene e il suo funzionamento »;

h) dopo l'articolo 115 è inserito il seguente:

« Art. 115-bis. — (*Obblighi e divieti del produttore*) — 1. Per qualsiasi prodotto è vietato:

a) porre in atto tecniche che possano portare all'obsolescenza programmata dei beni di consumo;

b) omettere di informare i consumatori dell'esistenza di una caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilità, come ad esempio un *software* che interrompe o degrada la funzionalità del bene dopo un determinato periodo di tempo;

c) omettere di informare che il bene dispone di una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale;

d) porre in essere qualsiasi accordo o pratica volta a limitare l'accesso ai pezzi di ricambio o altri elementi necessari per consentire la riparazione dei prodotti.

2. Il produttore è tenuto, in relazione ai beni di consumo elettrici ed elettronici che per il loro corretto funzionamento prevedono una componente *software*, per tutto il periodo della commercializzazione e per un periodo ulteriore pari alla durata della garanzia legale, ad assicurare la disponibilità di aggiornamenti del *software* e delle applicazioni ad esso afferenti, nonché la necessaria assistenza tecnica.

3. Il produttore è tenuto ad informare, prima della conclusione del contratto, il consumatore in ordine alla durabilità di ciascun bene di consumo, la quale deve essere intesa in maniera da includere la riparabilità del prodotto e la capacità di aggiornamento del *software* in esso integrato »;

i) all'articolo 133, comma 1, le parole: « due anni da tale momento » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni o entro dieci anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni »;

l) dopo l'articolo 133 è inserito il seguente:

« Art. 133-bis. – (*Garanzia di fornitura di parti di ricambio dei prodotti*) – 1. Il produttore o, in sua mancanza, l'importatore è tenuto a garantire al consumatore la fornitura delle singole parti di ricambio dei prodotti elettrici ed elettronici e, con riguardo ai beni con elementi digitali, la durata di vita dei *software* integrati in questi ultimi per un periodo minimo di cinque anni dal momento della cessazione della fabbricazione del bene »;

m) all'articolo 136:

1) al comma 4, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« *c-bis)* promuovere studi, ricerche e attività divulgative sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-bis.* Il Consiglio ha il compito di vigilare e controllare in merito alle tecniche di obsolescenza programmata adottando le seguenti iniziative:

a) promuovere misure, anche dopo l'immissione di un bene sul mercato, per verificare il rispetto delle disposizioni del presente codice fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo a ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

b) prevedere controlli a campione sui beni per sottoporli a prove e ad analisi volte ad accertare la conformità a quanto

previsto dal presente codice, redigendo un apposito verbale;

c) disporre, tramite le autorità preposte, il ritiro effettivo e immediato del bene già immesso sul mercato e l'informazione ai consumatori circa la non conformità del bene alle disposizioni del presente codice. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

d) ordinare, o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e con i distributori il ritiro del bene anche dai compratori o detentori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

e) segnalare all'autorità competente il ritiro effettivo e immediato del bene già immesso sul mercato e l'informazione ai consumatori circa la non conformità del bene alle disposizioni del presente codice. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *i)*, non si applicano alle vendite dei beni di consumo e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore è avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge.

